



Circolare Studio Prot. N° 10/22 del 21/06/2022

Monza, 21/06/2022

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Contributi energia elettrica e gas naturale per imprese e famiglie

Riferimenti: L. 20.05.2022 n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20.05.2022

Il DL 21/2022, convertito in Legge 20.05.2022 n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20.05.2022, ha introdotto un credito d'imposta in favore delle imprese diverse da quelle energivore e gasivore per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Inoltre, sempre nella stessa Legge, viene rafforzato il "bonus sociale elettricità e gas" in favore delle famiglie, nonché viene disciplinata la rateizzazione delle bollette sia per i clienti domestici che per le imprese.

➤ **Art. 3: Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese per l'acquisto di energia elettrica**

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore (di cui al DM 21.12.2017), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (comprovato mediante le relative fatture d'acquisto).

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.



➤ **Art. 4: Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese per l'acquisto di gas naturale**

Alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all'art. 5 DL 17/2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo sotto forma di credito d'imposta**, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (comprovato mediante le relative fatture d'acquisto), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

➤ **Utilizzo e cessione dei crediti d'imposta**

I crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. I crediti d'imposta sono altresì cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Tali crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

➤ **Art. 6: Bonus sociale elettricità e gas (per Famiglie)**

Per il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022, è stabilito fino a **12.000 euro il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas** di cui all'art. 1 co. 3 del DM 29.12.2016. Si tratta del valore ISEE che conferisce il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici.

Per il periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 l'incremento a 12.000 euro del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici previsti dall'art. 3 del DL 17/2022, riguardante le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati e la compensazione per la fornitura di gas naturale.



Il bonus mira ad agevolare i cittadini con una serie di provvedimenti messi in campo per contenere i rincari. Nello specifico:

- Riduzione dell'Iva al 5% sulle bollette del gas;
- Annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tensione (fino a 16,5 kW);
- Azzeramento degli oneri generali di sistema nel caso di gas naturale.

Si sottolinea che **non occorre presentare richiesta per accedere al bonus**, essendo stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta qualora si possedessero i requisiti sopra indicati. Il bonus sarà infatti accreditato direttamente in bolletta.

È altresì previsto che al bonus elettrico abbiano **diritto anche tutti quei nuclei familiari al cui interno è presente un soggetto che necessita di apparecchiature medico-terapeutiche**, alimentate ad energia elettrica per il sostenimento in vita. Per accedere a tale bonus dovrà essere presentata apposita domanda, la quale deve essere consegnata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica oppure presso un altro ente designato dal comune. Bisogna aggiungere che **il bonus elettrico per disagio fisico è cumulabile**, qualora fossero rispettati tutti i requisiti, con il bonus luce e gas per disagio economico.

➤ **Art. 6-bis: Rateizzazione delle bollette per i clienti domestici**

È prevista l'estensione al 30.06.2022 (in luogo del 30.04.2022) del periodo entro il quale, in caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse, nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

➤ **Art. 8: Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici**

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, si dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a 24.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati